

***ALIMENTAZIONE ANIMALE: il primo punto della situazione del  
Piano regionale in attuazione del PNAA***

# **Il controllo ufficiale dei mangimi: non conformità e sanzioni**

**IZS Lazio Toscana  
*Roma, 06 dicembre 2018***

**Antonio Di Luca  
Dirigente Veterinario S.I.A.P.Z.  
ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI  
-REGIONE ABRUZZO-**

# CONTROLLO UFFICIALE

***“controllo ufficiale”***: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la **verifica della conformità** alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.”

**Art. 2, punto 1) del Reg. CE 882/2004**


# NON CONFORMITÀ

***“non conformità”***: la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e alle norme per la tutela della salute e del benessere degli animali.

**Art. 2, punto 10) del Reg. CE 882/2004**

*Nel nostro ordinamento giuridico le **non conformità** accertate possono costituire **fatti illeciti** (illeciti amministrativi, reati).*

# POSSIBILI ESITI DEL CONTROLLO UFFICIALE



# NON CONFORMITÀ

**Presenza di  
OGM non  
autorizzato  
in un mangime  
composto  
prelevato in un  
mangimificio**

## D.Lgs. 70/2005

### Art. 5.

**Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 6, 19, 21, 22 e 23 del regolamento**

1. **Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo III del regolamento medesimo, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.**
2. Chiunque.....omissis.....si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila.
3. Chiunque, .....omissis.....con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.

# NON CONFORMITÀ

Aflatossina B1 > 0,02  
mg/kg in un  
campione di  
mangime completo  
per suini prelevato in  
una rivendita

## D.Lgs. 149/2004

Art. 9. - *Sanzioni*

1. **Salvo che il fatto costituisca più grave reato**, chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all'alimentazione degli animali **contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel presente decreto**, è punito con l'ammenda da Euro 15.493,70 a Euro 61.970,00.

# DEPENALIZZAZIONE - D.Lgs. 15.1.2016, n. 8

## Art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni

1. **Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.**
2. ....omissis.....
3. ....omissis.....
4. ....omissis.....
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata:
  - a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
  - b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
  - c) **da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.**
6. ....omissis.....

# NON CONFORMITÀ

**Tenore di additivi  
superiore al  
dichiarato  
in un campione di  
mangime  
complementare  
per vacche da latte  
prelevato in un  
mangimificio**

**LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. (GU n. 41 del 19-2-2011 )**

**Art. 6 Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi**

**1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:**

**«Art. 22**

**1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio di terzi o, prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.**

**2 .....omissis.....**

**3 ..... omissis .....**

**4 .....omissis.....**

***Norma speciale rispetto all'art. 22, comma 1 della L. 281/1963  
nel caso di risultati d'analisi non conformi alle dichiarazioni, ....***

**D.Lgs. 26/2017**

**Art. 6**

**Violazioni riguardanti il tenore di additivi**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, in merito alla concentrazione massima di additivi coccidiostatici e istomonoelastici ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 10.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, superando il tenore massimo di additivi ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento.

# NON CONFORMITÀ

**Presenza di imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare in un mangime prelevato in un mangimificio**

**D.Lgs. 26/2017**

**Art. 5**

**Violazioni riguardanti restrizioni e divieti**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, immettendo in commercio o utilizzando ai fini dell'alimentazione animale **materiali soggetti a restrizioni o vietati contenuti nell'allegato III del regolamento**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 5.000 a euro 30.000

*\* Si vedano l'art. 6 e l'allegato III del Reg. Ce 767/2009 sui materiali vietati o soggetti a restrizione*

# NON CONFORMITÀ

**Presenza di  
costituenti  
di origine animale  
in un campione di  
mangime  
complementare  
per vacche da latte  
prelevato in un  
mangimificio**

**LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. (GU n. 41 del 19-2-2011 )**

**Art. 6 Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi**

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

**«Art. 22.**

1. .... Omississ.....

2. **Salvo che il fatto costituisca reato**, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge **contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego \***, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro.

3 ..... omissis .....

4. ....omissis.....

\* *Vedasi anche allegato III Reg. Ce 767/2009 sui materiali vietati o soggetti a restrizione*

# NON CONFORMITÀ

## Violazione degli obblighi specifici di cui all'art. 5 del Reg. CE 183/2005

**D.Lgs. 142/2009**

**Art. 5. Violazioni relative ad obblighi specifici**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate che non rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato I - Parte A – Allegato I del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che non rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato II del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che omette di predisporre le procedure di autocontrollo o che non fornisce prova all'autorità competente della loro predisposizione ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore che non si conforma alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento, per l'alimentazione di animali produttori di alimenti e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le prescrizioni dell'articolo 5, comma 6, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
6. **Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, quando accerta la violazione di una delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente per i controlli fissa un termine entro il quale l'operatore del settore dei mangimi deve adeguarsi alle prescrizioni del regolamento. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, l'operatore del settore dei mangimi è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.**

# Prescrizioni/Ordini

## Alimenti

D. Lgs 193/2007, art. 6, comma 7

“ Nel caso in cui l'**autorità competente** riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.”

**“COMMAND and CONTROL ”**

## Mangimi

D. Lgs 142/2009, Art. 5, comma 6

“Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, quando accerta la violazione di una delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente per i controlli fissa un termine entro il quale l'operatore del settore dei mangimi deve adeguarsi alle prescrizioni del regolamento. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, l'operatore del settore dei mangimi e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.”

**due sanzioni ?**

# Non conformità

**Violazione  
degli obblighi  
di  
rintracciabilità  
di cui all'art. 18  
del Reg. Ce  
178/2004**

Es. assenza di  
procedure

**D.Lgs. 190/2006**

**Art. 2.**

**Violazione degli obblighi derivanti  
dall'articolo 18 del regolamento (CE) n.  
178/2002 in materia rintracciabilità**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.

# METODI E TECNICHE DI CONTROLLO UFFICIALE

L'art. 10 del Reg. CE 882/2004 indica quali metodi e tecniche di controllo appropriati:

1. Monitoraggio;
2. Sorveglianza;
3. Verifica;
4. **Audit;**
5. **Ispezione;**
6. **Campionamento ed analisi.**

***Questi metodi e tecniche di controllo sono da considerarsi atti dai quali può scaturire l'accertamento di violazioni.***

*Qualora le evidenze siano tali da comportare l'adozione di provvedimenti amministrativi o giudiziari è necessaria l'immediata contestazione all'operatore e la **redazione di appositi Atti distinti dal rapporto***

*di audit.* Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 854/2004 ed 882/2004 – Ministero della Salute  
DGSAN/3/6238/P31.05.2007

*.....Qualora le evidenze siano tali da comportare l'adozione di provvedimenti sanzionatori, è necessaria la formale contestazione all'operatore e la redazione di appositi atti distinti. La rilevazione d illeciti di natura penale prevede la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria*

Intesa Stato Regioni P.A. "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti 882/2004 e 854/2004" – Rep. Atti n. 212/CSR del 10.11.2016

# ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

## Atti di accertamento - Art. 13 Legge 689/1981

**Poteri conferiti agli organi addetti al controllo (atti di accertamento):**

- Acquisizione di informazioni;
- ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora;
- perquisizione in luoghi diversi dalla privata dimora **(solo Polizia Giudiziaria autorizzata da Autorità Giudiziaria)**;
- esecuzione di rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
- sequestro cautelare facoltativo;
- sequestro cautelare obbligatorio nei casi previsti da legge;  
**fatto salvo l'esercizio di specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.**

# ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

## Soggetti competenti - Art. 13 Legge 689/1981

### Soggetti competenti:

➔ Generici organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa (es. dirigenti medici e veterinari Asl, tecnici della prevenzione Asl, dirigenti di laboratorio - competenza limitata);

➔ Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (es. carabinieri, polizia, etc, - competenza generale. Dirigenti medici e veterinari Asl, tecnici della prevenzione Asl - competenza limitata);

- ☐ [Nota Ministero dell'Interno](#)
- ☐ [Nota Ministero della Salute](#) 2009
- ☐ [Nota Ministero della Salute](#) 2011
- ☐ [Nota Ministero della Salute](#) 2012

# ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

## Soggetti competenti - Art. 13

Nell'accertamento di illeciti amministrativi non è escluso l'intervento di soggetti privati con specifiche competenze ( confr. [ausiliario di P.G.](#) art. 348 c.p.p ).

*“ Allorquando gli organi titolari del potere di accertamento delle violazioni amministrative sanzionate si avvalgono, nel corso dell'attività d'accertamento, per il compimento di atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 13, comma 1, L. 689/1981, di soggetti privati idonei allo scopo, la titolarità del potere e, quindi, l'imputazione dei menzionati atti ed operazioni restano pur sempre attribuite ai predetti organi. Ne consegue che spetta a questi ultimi la valutazione circa la sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'illecito amministrativo e, quindi, la decisione se l'illecito stesso può ritenersi “accertato”. Consegue, altresì, che solo da questo momento decorrono i termini per la constatazione della violazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge stessa.*

**Cassazione Civile, Sezione I – sentenza 3 agosto 1999, n. 9116**

# ATTI DI ACCERTAMENTO : CLASSIFICAZIONE

## Atti non provvedimentali in quanto:

- non costituiscono espressione di atti di volizione e autoritarità;
- hanno carattere secondario, accessorio, integrativo o strumentale rispetto ad un provvedimento amministrativo;
- sono sottoposti in modo meno rigoroso dei provvedimenti ai principi di legalità e tipicità in quanto essendo carenti di autoritarità non incidono direttamente sulle situazioni giuridiche dei privati.

*Consistono in un complesso di operazioni e di atti diretti a conoscere fatti, circostanze, situazioni, qualità, etc. al fine di produrre certezze giuridiche (es. ispezioni, analisi di campioni, etc.).*

# LIMITI AL POTERE DI ACCERTAMENTO

- Sui poteri in capo agli organi accertatori nell'accertamento degli illeciti amministrativi non ricadono i limiti di legge previsti nel c.p.p. per le indagini di reato tendenti al rispetto del diritto di difesa (contraddittorio). Fa eccezione l'analisi di campioni.

*“ Per contro, voler estendere agli atti di ispezione le identiche garanzie che si richiedono per gli atti istruttori o preliminari all'istruzione penale non solo corrisponderebbe al carattere amministrativo dell'attività ispettiva, ma contrasterebbe con la funzione e finalità di essa. È di tutta evidenza che se, per poter accedere ai locali e compiere la visita, si richiedesse la comunicazione di un preavviso al titolare dell'impresa, come si sostiene nel presente giudizio, il risultato sarebbe, nella maggior parte dei casi, non tanto di assicurare il contraddittorio e l'assistenza legale in procedimenti che non sono né istruttori né preistruttori, quanto di porre l'interessato in condizioni di eludere gli scopi della visita, rendendo così inefficace e sostanzialmente inoperante la funzione di vigilanza affidata all'ispettorato.”*

**Corte Cost. 2 febbraio 1971, n. 10**

## LIMITI AL POTERE DI ACCERTAMENTO

Nell'accertamento degli illeciti amministrativi valgono sempre le garanzie costituzionali a protezione dei beni giuridici intangibili, quali la libertà personale (art. 13 cost.) l'inviolabilità del domicilio (art. 14 cost.), la segretezza della corrispondenza (art. 15 cost.).

# ISPEZIONI

*.....ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora*

**Reg. CE 882/2004 , art. 10, par. 2, lett. b)**

l'ispezione di:

- i) impianti dei produttori primari, aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze, locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di mangimi e alimenti;

**Dimora:** è il luogo in cui la persona svolga atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio o allo svago, anche occasionalmente, purché non in via passeggera ( cfr. Cass. 24.3.2005, n. 6361)

**Domicilio:** è il luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari o interessi. Rilievo particolare assume, in questo caso, l'elemento soggettivo costituito dall'intenzione della persona di determinane il centro dei propri interessi in un determinato posto (cfr. art. art. 43 c.c.).


**Residenza:** è il luogo in cui un soggetto ha la sua dimora abituale (cfr. art. art. 43 c.c.)

# INDIZIO DI REATO DURANTE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE

**D.Lgs. 271/1989 – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice del procedura penale**

## **Art. 220 (Attività ispettive e di vigilanza)**

1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice procedura penale



**Garanzie difensive**

Qualora si faccia ricorso al campionamento ed analisi di campioni l'esistenza del fatto illecito (**reato o illecito amministrativo**) può essere provata attraverso il ricorso ad un **mezzo di prova**:

– **Analisi ripetibili** –

Analisi di prima istanza ed analisi di seconda istanza o di revisione (referto di analisi).



***Diritto di difesa***

# DIRITTO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO

Art. 223 D.Lgs. 271/89 (norme di att. e coord. e tras. C.p.p.)

## ANALISI DI CAMPIONI E GARANZIE PER L'INTERESSATO

1. .... *omissis*.....
- 2 . Se leggi o decreti prevedono la **revisione di analisi** e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti nell'art. 230 del codice (*consulenti tecnici n.d.a.*).
- 3 . ....*omissis*..... **i verbali di revisione di analisi** sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi primo e secondo.

# DIRITTO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO

Reg. CE 882/2004

Art. 11 - Metodi di campionamento ed analisi

**Par. 5.** Le autorità competenti fissano **procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti**, fatto salvo l'obbligo delle autorità di intervenire rapidamente in caso di urgenza.

**Par. 6.** In particolare esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possano **ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere degli esperti** *..omissis..*

## Nel prelievo di campioni di mangimi l'analisi ripetibile è prevista nelle seguenti disposizioni normative:

- Regio Decreto Legge 15.10.1925, n. 2033 – *Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.* – Capo VIII Vigilanza e Sanzioni- articoli da 43 a 45
- Regio Decreto 1.7.1926, n. 1361 – *Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033.* – articoli da 96 a 118.
- Legge 15 febbraio 1963, n. 281 - *Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi* - art. 25
- D.M. 20 aprile 1978 – *Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti.* - punti 7 ed 8.
- D.Lgs. 7 giugno 2002, n. 223 – *Attuazione della direttiva 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dei mangimi.* - Art. 16
- Reg. CE n. 152/2009 del 27 gennaio 2009 *che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.* - Allegato I (in combinato disposto con il Reg. CE 882/2004)

# Sintesi del contenuto degli articoli del R.D.L. 2023/1925.

## Art. 43:

- Analisi eseguite con metodi ufficiali prescritti.
- Possibilità di ricorrere ad analizzatori di fiducia dei direttori di laboratorio.

## Art. 44:

- Denuncia da parte del capo del laboratorio all'A.G. allegando verbale di prelevamento ed il certificato di analisi.
- Contemporanea comunicazione con lettera A/R all'interessato dell'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.
- Sequestro da parte della A.G. delle merce in base alla denuncia.
- Impugnazione dei risultati da parte degli interessati mediante richiesta dell'**esame di revisione** all'A.G. e p.c. all'**istituto di vigilanza** entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione.

## Art. 45:

- **Individuazione degli istituti per la revisione e perizia.**
- **La revisione delle analisi è definitiva.**

# Sintesi del contenuto degli articoli del R.D. 1361/1926.

**Art. 96:** Possibilità di ricorrere al prelevamento di campioni.

**Art. 97:** Descrizioni delle **modalità di prelevamento** per merci alla rinfusa e merci contenute in imballaggi o recipienti. - **Redazione di un verbale per ogni prelevamento.**

**Art. 98:** Quantità minima di sostanza da prelevare per ogni campione. Mangimi gr. 2000.

**Art. 99:** **Divisione del campione in quattro parti** e recipienti da usarsi.

**Art. 100:** Applicazioni sigilli ai campioni. Etichettatura campioni.

**Art. 101:** **Destinazione campioni . - Un campione all'interessato e tre all'istituto analizzatore insieme al verbale di prelevamento. - Uno dei tre campioni a disposizione A.G. per esame di revisione.**

.....omissis..... (sequestro merci)

**Art. 105:** Modalità di compilazione dei verbali di prelevamento.

**Art. 106:** **Verbale di prelevamento destinato al venditore o ultimo detentore in caso di merce venduta in confezioni non integra. Verbale di prelevamento per il fabbricante o produttore in caso di merce in confezione integra ed originale qualora si dubiti che sia responsabile dell'inosservanza.**

.....omissis... (metodi di analisi per i singoli prodotti)

**Art. 117:** In caso di revisione , invio del campione su disposizione dell'A.G. al laboratorio prescelto assieme al referto del primo laboratorio e **deduzioni dell'interessato.**

**Art. 118:** Metodi di analisi prescritti per l'Istituto di revisione. **Constatazione dell'integrità dei sigilli.**

# Art. 25 legge 281/1963

1. La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali nonché ai Ministeri delle Finanze, dell'Industria e del Commercio e della Sanità **secondo le rispettive competenze**.

2. Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, **si osservano in quanto applicabili le norme contenute** nel **Regio Decreto-Legge 15 ottobre 1925, n. 2033**, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché nel relativo regolamento approvato con **Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1361**, e successive modificazioni ed integrazioni .

3. Ferme restando le norme di cui all'art. 5 del citato Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, **concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso**.

**In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa.**

# Allegato - punti 7 e 8 del D.M. 20.04.1978

## 7. Verballi di campionamento.

Per ogni operazione di campionamento deve essere redatto un verbale secondo quanto previsto dall'art. 105 del R.D. 1° luglio 1926, n. 1361, regolamento per la esecuzione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la L. 18 marzo 1926, n. 562, che permetta di identificare, senza equivoci, la partita campionata.

## 8. Destinazione dei campioni.

Per ciascun campione globale trasmettere nel più breve tempo tre campioni finali al laboratorio incaricato dell'analisi con una copia del verbale di prelevamento, riportante, tra l'altro, le indicazioni necessarie all'analisi stessa. Il quarto campione viene lasciato al detentore della merce, ferme restando le disposizioni previste dell'art. 25 della L. 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla L. 8 marzo 1968, n. 399.

*.....omissis .....*

# Reg. CE 152/2009 (in combinato disposto con il Reg. CE 882/2004)

## Allegato I – Metodi di campionamento

### 6.4. Formazione dei campioni finali

.....*omissis*.....

**Formare, quindi, almeno tre campioni finali** di massa o di volume approssimativamente uguale e rispondenti ai requisiti quantitativi di cui ai punti 5.A.4 o 5.B.4. Introdurre ciascun campione in un recipiente idoneo. Prendere tutte le precauzioni del caso per evitare qualsiasi .....*omissis*.....

### 6.5. Condizionamento dei campioni finali

**Sigillare ed etichettare i recipienti o le confezioni** (l'etichetta deve essere incorporata nel sigillo) in modo che non possano essere aperti senza violare il sigillo.

## 7. VERBALI DEL CAMPIONAMENTO

**Per ogni operazione di campionamento va redatto un verbale** che permetta di identificare in modo univoco la partita campionata.

## 8. DESTINAZIONE DEI CAMPIONI

Per ciascuna partita trasmettere il più rapidamente possibile **almeno un campione finale a uno dei laboratori incaricati dell'analisi** con le indicazioni necessarie all'analisi stessa.

## **Cassazione Pen. Sez. III – Sentenza 25 ottobre 2007 n° 39407**

In tema di alimenti, **la disciplina che regola la richiesta di revisione delle analisi in materia di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (tra cui l'olio d'oliva), è quella contenuta nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (conv. in L. 18 marzo 1926, n. 562) tuttora applicabile per gli accertamenti effettuati dagli istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle predette sostanze e prodotti, mentre la normativa per la revisione delle analisi fissata dall'art. 1 della L. 30 aprile 1962, n. 283 deve essere osservata per gli accertamenti svolti dall'autorità sanitaria.**

***E PER I MANGIMI QUALE  
DISCIPLINA?***

# Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223

## Art. 16.

### Disposizioni in caso di controllo analitico

1. .... *Omissis*.....
2. Gli **accertamenti analitici** sono espletati dai laboratori dell'ispettorato centrale repressione frodi, dai **laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali**, da altri laboratori pubblici operanti per il servizio sanitario nazionale, dai laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane, ciascuno per quanto di propria competenza *(analisi di prima istanza n.d.a.)*.
3. **Al controllo analitico si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.**


**Della legge 689/1981 sono da considerare:**

- art. 15 – Accertamenti mediante analisi di campioni;
- norme di attuazione degli art. 15 ultimo comma e 17, penultimo comma, contenute nel D.P.R. 29.luglio.1982, n. 571 (*Individuazione degli istituti incaricati dell'esame di revisione*).

# ACCERTAMENTO MEDIANTE PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI – ART. 15 L. 689/1981

commi	Art. 15 - Accertamenti mediante analisi di campioni	
1	Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il <b>dirigente del laboratorio</b> deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.	Comunicazione dell'esito dell'analisi di prima istanza.
2	<b>L'interessato</b> può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con <b>istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi</b> , che deve essere allegato all'istanza medesima.	Richiesta di revisione di analisi.
3	Delle operazioni di revisione dell'analisi è <b>data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio..</b>	Analisi di revisione. Contraddittorio.
4	<b>I risultati della revisione</b> dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi	Comunicazione dei risultati della revisione.
5	<b>Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14</b> ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.	<a href="#"><u>Contestazione immediata di illecito amministrativo.</u></a>
6	Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.	Modalità di notificazione.
7	Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata <b>la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi</b> è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, <b>gli istituti incaricati della stessa analisi.</b>	Rinvio ad un decreto o legge regionale per l'individuazione degli istituti preposti all'esame di revisione.

# Schema riassuntivo del prelievo ed analisi di campioni di mangimi - Illecito amministrativo – Analisi ripetibili -.



**Il mancato rispetto delle procedure garantite può compromettere la validità della prova con conseguente:**

- nullità a regime intermedio nel processo penale;
- invalidità dell'accertamento nel procedimento sanzionatorio amministrativo.

## **VIOLAZIONI DELLE REGOLE PROCEDURALI NELLE ANALISI E LORO CONSEGUENZE: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALLE ANALISI**

*“... L’omesso avviso, secondo l’orientamento di questa Corte, ha determinato una nullità di tipo intermedio che non si è sanata per la tempestiva eccezione dell’interessato. Quindi il tribunale non avrebbe dovuto allegare agli atti del fascicolo del dibattimento il risultato delle analisi alle quali l’interessato non aveva avuto la possibilità di partecipare.”*

**Cassazione penale – Sezione III Sentenza n.2075 del 19.11.2009**

*"Secondo l’orientamento di questa corte (Cass. N. 19253 del 2005) “ **In tema di disciplina igienica degli alimenti, non possono essere inclusi nel fascicolo del dibattimento e utilizzati come elementi di prova i risultati delle analisi eseguite sui campioni prelevati, allorché siano state eseguite senza il previo avviso ai soggetti interessati a norma dell’art. 223 disp. att. cod. proc. pen., qualora la nullità sia stata tempestivamente eccepita”.***

# **Ricorso all'analisi irripetibile per i campioni di mangimi**

# EVOLUZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI DI ALIMENTI DETERIORABILI

Art. 1 Legge 283/62



Sentenza Corte Costituzionale n.  
434/90



Art. 4 D. Lgs. 123/93 (in vigore)

D.M. 16.12.1993

Art. 223 D.Lgs. 271/89 (norme di att. e  
coord. e tras. C.p.p.)

## ANALISI DI REVISIONE NEL P.N.A.A.

“Le istanze di revisione di analisi effettuate nell’ambito di applicazione del presente piano sono di competenza dell’Istituto Superiore di Sanità, fatta eccezione per la ripetizione di *parametro non conforme in caso di un primo esito positivo per la presenza di Salmonella spp.* In questo caso viene eseguita d’ufficio presso l’IZS che ha effettuato l’analisi di prima istanza, in conseguenza la riscontro della positività”.

### **P.N.A.A. 2018-2020**

*Nel Piano Nazionale Alimentazione Animale 2009-2011 per la ricerca di Salmonella spp. si rinviava al D.Lgs. 123/93*

## **ART. 223 del D.lgs 271/89** (norme di att. e coord. e tras. del C.p.p.)

### **- ANALISI DI CAMPIONI E GARANZIE PER L'INTERESSATO -**

**1.** Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti **si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione**, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente. A tali persone spettano i poteri previsti nell'art. 230 del codice (*consulenti tecnici n.d.a.*).

**2.** ..... *omissis*.....

**3 . I verbali di analisi non ripetibili** .....*omissis*.... sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi primo e secondo.

**Ricorso all'art. 223 del D.lgs 271/89** (norme di att. e coord. e tras. del C.p.p.) **nel prelievo ed analisi di campioni di mangimi.**

*Esempio*

*Quantitativo esiguo di matrice da prelevare per la ricerca di sostanza non autorizzata.*

# DIRITTO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO


Reg. CE 882/2004

## Art. 11 - Metodi di campionamento ed analisi

Par. 5. .... *omissis*.....

**Par. 6.** In particolare esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere degli esperti a meno che ciò sia impossibile nel caso dei prodotti altamente deperibili o dallo scarsissimo quantitativo di substrato disponibile.

# Schema riassuntivo dell'analisi irripetibili di campioni di alimenti deteriorabili.



# **Inosservanza delle regole di prelievo di campioni di mangimi**

*“Le regole campionarie mirano a garantire la correttezza dei presupposti su cui dovrà intervenire la successiva analisi **al fine di non compromettere la validità scientifica del loro risultato** (si pensi alle disposizioni sull’uso di attrezzi sterili, alle prescrizioni di temperatura, alle modalità di formazione delle aliquote ecc.).”*

*tratto da “Diritto degli alimenti Profili civili, penali ed amministrativi” Vincenzo Pacileo Ed. CEDAM*

**“ (Previa evidenziazione della irregolarità da parte del laboratorio di prima istanza e successivamente dell’I.S.S. in caso di revisione *n.d.a.*).....Infine, sarà **il giudice penale che potrà tener conto di quelle irregolarità nell’ambito della valutazione discrezionale che egli ha il potere di fare** con riguardo a questi che altro non sono che “accertamenti tecnici”, una cui eventuale irregolarità non priva gli stessi automaticamente di qualsiasi valore probatorio (senza contare che il magistrato potrebbe ancora risolvere ogni dubbio sottoponendo ad indagine peritale la parte di campione eventualmente residua dalle analisi o affidando a un perito il compito di accertare la reale incidenza tecnico-scientifica che quella irregolarità di campionatura possono avere avuto sui risultati delle analisi).”**

*tratto da “Diritto degli alimenti Profili civili, penali ed amministrativi” Vincenzo Pacileo Ed. CEDAM*

# GIURISPRUDENZA DI MERITO

**TRIBUNALE DI PAVIA Sent. N° 215/2005**

**N. 159/2003 R.N.R.**

..... Tuttavia alla luce delle convincenti eccezioni sollevate dal **consulente tecnico di parte** e delle dichiarazioni rese dai **testi** (*soggetti che hanno effettuato il campionamento*), **ritiene il giudice che l'analisi (ceneri grezze) non sia attendibile in quanto il campione analizzato è stato prelevato secondo modalità che non garantiscono la rappresentatività della partita campionata. ...**


..... I testi hanno confermato

- 1) di non aver utilizzato la sonda ministeriale in quanto l'ufficio ne era sprovvisto;
- 2) di aver utilizzato semplici palette ovvero di avere prelevato il mangime con le mani coperte da guanti di lattice;
- 3) di avere aperto il sacco dall'apertura principale, ovvero dall'alto, e di avere da lì prelevato il mangime;
- 4) di non aver provveduto , prima del prelevamento, a movimentare il sacco né ad eseguire rimescolamenti del prodotto.

**Assoluzione per insussistenza del fatto.**

# INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI PRELIEVO


Controllo delle sostanze e dei prodotti indesiderabili che possono essere distribuiti in modo non uniforme come le aflatossine, l'ergotina di segale, il ricino, la crotalaria negli alimenti semplici.



# INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI PRELIEVO

Controllo delle sostanze e dei prodotti indesiderabili che possono essere distribuiti in modo non uniforme come le aflatossine, l'ergotina di segale, il ricino, la crotalaria negli alimenti semplici.

Metodo alternativo di prelevamento in assenza di sonda di Nobbe.



# GIURISPRUDENZA DI MERITO

## TRIBUNALE DI CUNEO Sent. N° 206/2006

- Ispettori dell'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi effettuano un controllo qualitativo su una partita di mangime completo per suini costituita da tre sacchi da 30 kg ciascuno;
- Gli ispettori effettuano il prelievo da uno solo dei sacchi di mangime, servendosi di una sonda, e con il materiale prelevato giungono alla formazione di cinque campioni finali da 500 gr. ciascuno.
- In esito all'analisi sia di prima istanza che di revisione, il contenuto di ceneri, dichiarato in etichetta nella misura del 5,5%, risulta rispettivamente in misura di 8,8% e di 8,9% donde la contestazione.

Durante l'escussione testimoniale di uno degli ispettori, **il difensore** richiede per quale motivo non si fossero usate le modalità di prelevamento previste nel D.M. 20.04.1978, cioè prelievo da tutti i sacchi.

**Il teste** (uno degli ispettori) non contesta il rilievo ma dichiara che nel caso l'accertamento era rivolto alla ricerca di farine di carne limitandosi perciò al prelievo da un solo sacco. Aggiunge di non sapere se con riferimento al contenuto di ceneri sia stato rilevante o meno quella modalità di prelievo.

**Il C.T. di parte** motiva l'importanza del rispetto delle modalità previste nel D.M. (la quantità di ceneri è indicativa della quantità di minerali, differente granulometria minerali e materie prime, disaggregazione della sostanze minerali durante il trasporto e movimentazione dei sacchi.

**Il giudice** ritiene fondata la tesi difensiva

*.....,essendo l'indagine mirata alla ricerca di farine di carne, vietate, non si diede attuazioni alle disposizioni ministeriali , che hanno acquisito rilievo sostanziale alla luce delle contestazione qui mosse dal pm.*

**Assoluzione per insussistenza del fatto.**

# GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

**Cass. Pen. Sez. III - Sent. del 06/09/2006 N° 29737**

In tema di tutela degli alimenti, le disposizioni di cui al D.M. 20 aprile 1978, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni, **non sono stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità della analisi**; pur tuttavia, atteso che queste tendono a garantire la rappresentatività del campione in rapporto al complesso, devono essere considerate dal giudice per valutare l'attendibilità delle analisi.

**Cass. Pen. Sez. III – Sent. Del 02/04/2009, n. 21652**

Le norme relative al prelevamento e all'analisi di campioni di merci hanno carattere ordinatorio e non costituiscono condizioni per il regolare esercizio dell'azione penale, **sicché eventuali irregolarità in materia non determinano nullità**, pur dovendo il giudice, che da tali analisi voglia trarre elementi di convincimento per la decisione, motivare adeguatamente in ordine all'attendibilità del risultato. (Fattispecie relativa ad avvenuto prelievo di campioni di mangime per animali, da sottoporre a successivo controllo, in numero inferiore a quello previsto dai regolamenti ministeriali).

# SEQUESTRI

Norme generali	Norme speciali
<p><b><u>SEQUESTRO GIUDIZIARIO-PENALE</u></b></p> <p><b>Codice di procedura penale</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sequestro probatorio artt. 253 e 354 c.p.p.</li><li>• Sequestro preventivo art. 321 c.p.p.</li></ul> <p><b>D. Lgs. 271/1989 - Norme di attuazione c.p.p.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• artt. da 81 a 85 (probatorio)</li><li>• art. 104 (preventivo)</li></ul> <p><b><u>SEQUESTRO CAUTELARE amministrativo</u></b></p> <p><b>Legge 689/1981</b> artt. 13-17-18-19</p> <p><b>D.P.R. 571/1982</b> artt. da 3 a 18</p>	<p><b><u>SEQUESTRO CAUTELATIVO “sanitario”</u></b></p> <p><b>Legge 283/1962</b> art. 1 (alimenti)</p> <p><b>D.P.R. 327/1980</b> art. 20</p> <p><b>Legge 281/1963</b> art. 25 (mangimi) (rinvio al R.D. L. 2033/1924 convertito in L. 562/1926 e al R.D. 1361/1926)</p> <p><b>PNAА 2018/2020</b> Art. 54 Reg. Ce 882/2004</p> <p><b>D.Lgs. 158/2006</b> art. 22 (trattamenti illeciti)</p>

# SEQUESTRO CAUTELATIVO SANITARIO

Nel PNAA 2018-2020 nel caso di **prelievo su sospetto** può essere previsto il **sequestro amministrativo preventivo** della partita campionata.

Il sequestro amministrativo richiamato nel PNAA fa riferimento a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 882/2004, art. 54 “**azioni in caso di non conformità**” in particolare al par. 2, lett. b) e lett. c

## TITOLO VII

### MISURE DI ATTUAZIONE

#### CAPO I: MISURE NAZIONALI DI ATTUAZIONE

##### Articolo 54

##### Azioni in caso di non conformità alla normativa

1. L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.

2. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:
- a) l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
  - b) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;
  - c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;
  - d) l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;
  - e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;
  - f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;
  - g) le misure di cui all'articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi;
  - h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.

3. L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo rappresentante:
  - a) notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;
  - b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.
4. Se del caso, l'autorità competente notifica la sua decisione anche all'autorità competente dello Stato membro d'invio.
5. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile.

# SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO

## L. 689/1981

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 gli **organi addetti al controllo**:

- Possono procedere al sequestro cautelare di **cose che possono formare oggetto di confisca** nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. (***SEQUESTRO CAUTELARE FACOLTATIVO***)
- E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. (***SEQUESTRO CAUTELARE OBBLIGATORIO***)

# SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO L. 689/1981

## COSE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI CONFISCA

Ai sensi dell'art. 20 l'autorità che emette ordinanza - ingiunzione:

- può disporre la confisca amministrativa delle **cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione** e deve disporre la confisca **delle cose che ne sono il prodotto**, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento (trasgressore, obbligato in solido);
- E' sempre disposta **la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa**, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
- La disposizione indicata nel comma, precedente **non si applica se la cosa appartiene a persone, estranea alla violazione amministrativa o la fabbricazione l'uso, il porto la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.**

## Esempi di sequestri di mangimi:

- Mangime per il quale sia impossibile la rintracciabilità prevista dall'art. 18 del reg. CE 178/2002 sanzionato con il D. Lgs. 190/2006;
- Mangime contenete costituenti di origine animale (Violazione art. 22 L. 281/1963)

# SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO L. 689/1981

Ai sensi dell'art. 17, comma 6:

- il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente (*a ricevere il rapporto*), inviandole il processo verbale di sequestro

Ai sensi dell'art. 18, comma 3:

- con ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca (es. art. 20 comma 5).

# SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO L. 689/1981

Ai sensi dell'art. 19 L. 689/1981:

Eseguito il sequestro, gli interessati possono anche immediatamente proporre opposizione all'autorità.

Sull'opposizione l'autorità decide entro i dieci giorni successivi alla sua proposizione. Se non rigettata entro questo termine, si intende accolta.

Se la cosa sequestrata non è soggetta a confisca obbligatoria può essere restituita a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, prima che sia concluso il procedimento amministrativo.

Nel caso in cui l'opposizione sia rigettata, il sequestro non è più efficace se non è emessa ordinanza – ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi e comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

# ACCERTAMENTI URGENTI SUI LUOGHI, SULLE COSE E SULLE PERSONE

- Rientrano tra gli **atti tipici irripetibili** che la P.G. può compiere di propria iniziativa e sono disciplinati dall'articolo 354 c.p.p.
- Nel caso di pericolo di alterazione, dispersione o modifica delle cose, delle tracce, dei luoghi attinenti al reato la P.G. compie i necessari accertamenti e rilievi (fotografie, misurazioni, *etc.*) sullo stato dei luoghi e delle cose.
- La P.G. può procedere al **sequestro** del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti (**sequestro probatorio**).
- Il difensore dell'indagato potrà assistere al sequestro o ai rilievi ma non ha diritto a riceverne preventivo avviso (facoltà di assistenza da parte del difensore di fiducia)

# CONVALIDA DEL SEQUESTRO E SUO RIESAME

- La convalida del sequestro probatorio e il suo riesame sono disciplinati nell'articolo 355 c.p.p.
- Nel caso di sequestro, la P.G. enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
- Il verbale è trasmesso **senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore**, al P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
- Entro le 48 successive, il P.M. con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti o dispone la restituzione delle cose sequestrate.
- Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
- Possibilità di richiesta di riesame del decreto di convalida entro dieci giorni dalla notifica o dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del decreto.

## **SEQUESTRO PROBATORIO SU DELEGA DEL P.M.**

Ai sensi dell'art. 253 c.p.p., il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose pertinenti il reato può essere disposto con decreto motivato dalla A.G. e l'esecuzione dello stesso delegata ad un ufficiale di P.G.

In questo caso non deve essere rispettato il termine di 48 ore per la trasmissione del verbale di sequestro.

## SEQUESTRO PREVENTIVO

- È disciplinato dall'articolo 321 c.p.p. e ss.
- È inserito tra le misure cautelari reali.
- È rivolto ad impedire la prosecuzione del reato o la commissione di nuovi reati.
- Appaga le esigenze di natura cautelare, di tutela della collettività, con riferimento al protrarsi dell'azione criminosa e dei suoi effetti.
- Si può far ricorso ad esso anche per sottrarre alla libera disponibilità dell'indagato beni confiscabili dopo la condanna.

## SEQUESTRO PREVENTIVO

- Il sequestro preventivo viene richiesto dal P.M. durante le indagini preliminari al Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.).
- Durante le indagine preliminare, in caso di urgenza la **P.G.** procede al sequestro preventivo e trasmettono il verbale al P.M. del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.

# **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

Antonio Di Luca  
tel. uff. 0872/569681  
[antonio.diluca@asl2abruzzo.it](mailto:antonio.diluca@asl2abruzzo.it)